



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 160 DEL 9 dicembre 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 6-7 dicembre 2003 – Dodicesima giornata andata

Bologna-Ancona 3-2
Chievo Verona-Roma 0-3
Empoli-Milan 0-1
Internazionale-Perugia 2-1
Lazio-Juventus 2-0
Lecce-Parma 1-2
Modena-Brescia 1-1
Sampdoria-Siena 2-1
Udinese-Reggina 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 9 dicembre 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 41

1) SERIE A TIM

Gare del 6-7 dicembre 2003 – Dodicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) **SOCIETA`**

Ammenda di € 13.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, in tre occasioni durante il primo tempo e più volte tra il 6° e il 10° del secondo tempo, intonato cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori avversari; per aver, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per aver ripetuto analogo lancio di quattro fumogeni al 20° del primo tempo; per aver lanciato, al 25° del primo tempo, due fumogeni accesi in un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari così realizzando una condotta pericolosa per l'incolumità pubblica; per aver, in più occasioni durante il secondo tempo, lanciato bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua verso un Assistente; per aver fatto esplodere, in tre occasioni durante il primo tempo, petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata quanto al primo episodio in considerazione delle documentate iniziative della Società per prevenire comportamenti di natura razzista; recidiva.

Ammenda di € 11.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, dal 2° al 4° del secondo tempo, esposto uno striscione contenente espressione apologetica di un regime propugnatore di discriminazione razziale; per aver, al 24° del secondo tempo, effettuato cori gravemente ingiuriosi nei confronti degli appartenenti all'Arma dei carabinieri; per aver, prima dell'inizio della gara, fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco, in particolare durante il riscaldamento pre partita del portiere avversario; per aver lanciato, in tre occasioni durante la gara, petardi nel recinto di giuoco; per aver lanciato, in cinque occasioni durante la gara, fumogeni accesi sul terreno e nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta e, con riferimento al primo episodio, per le documentate iniziative della Società volte a prevenire comportamenti di natura razzista; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori fatto esplodere, prima dell'inizio, un mortaretto nel recinto di giuoco; per aver, al 25° del primo tempo, rilanciato verso i sostenitori avversari un fumogeno, insieme con due bottiglie in plastica piene d'acqua; per aver, durante il secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori fatto esplodere, all'inizio della gara ed al 4° del primo tempo, alcuni petardi sugli spalti; per aver acceso alcuni bengala sugli spalti all'inizio della gara, al 30° del primo tempo ed al termine; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; per aver, al 43° del secondo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **ANCONA** per avere suoi sostenitori lanciato, al 5° del secondo tempo, un bengala nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DONATI Massimo (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MILANESE Mauro (Ancona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

POLEKSIC Vukasin (Lecce): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MORO Fabio (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CIRILLO Bruno (Siena).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

GANZ Maurizio (Ancona).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CUCCIARI Alessandro (Siena)

FRANCELINO Matuzalem (Brescia)

JANKULOVSKI Marek (Udinese)

MARTINEZ Gonzalo (Reggina)

MORETTI Emiliano (Bologna)

PRATALI Francesco (Empoli)

SILVESTRI Cristian (Lecce).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CUFRE Damian (Siena)
VIALI William (Ancona).

SECONDA SANZIONE

BAZZANI Fabio (Sampdoria)
CONTE Mirko (Sampdoria)
FALSINI Gianluca (Reggina)
IGNOFFO Giovanni (Perugia)
MONTERO Paolo (Juventus)
MORFEO Domenico (Parma)
MORRONE Stefano (Chievo Verona)
NESTA Alessandro (Milan)
TEDESCO Giacomo (Reggina)
TOTTI Francesco (Roma).

PRIMA SANZIONE

ALBERTO Do Carmo Neto (Udinese)
BERRETTONI Emanuele (Perugia)
DONADEL Marco (Parma)
GILARDINO Alberto (Parma)
KONAN Axel Cedric (Lecce)
MALAGO' Marco (Chievo Verona)
SHEVCHENKO Andriy (Milan)
ZANETTI Javier (Internazionale).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

ROSSINI Fausto (Bologna): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

AMANTINO Faioli Alessandro (Roma).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 19 dicembre 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 DICEMBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani